



Comune di MINUCCIANO
Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE N. 29 in data: 02.07.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL COMUNE DI MINUCCIANO

L'anno **duemilasedici** addi **due** del mese di **luglio** alle ore **11.43** nella sala consiliare del palazzo comunale, si è riunito il Consiglio comunale convocato nei modi di legge e di regolamento, sotto la presidenza dell'Avv. NICOLA POLI nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio.

Alla convocazione in sessione straordinaria risultano all'appello nominale i consiglieri:

01 - POLI NICOLA	P
02 - BERTAGNI ELENA	A
03 - BIANCHI ELISA	P
04 - CACCIAGUERRA MARCO	P
05 - CASOTTI SAURO	P
06 - FERRI RACHELE	A
07 - MONELLI ERMINIO	P
08 - PIEROTTI DERIO	P
09 - PIEROTTI FRANCESCO	P
10 - SPINETTI DAVIDE	A
11 - TORRE VITTORIO	P

Totale presenti **8** Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. DANIELE GIORGI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la allegata proposta di deliberazione;

Udita l'illustrazione fattane dal Sindaco-Presidente del Consiglio comunale;

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Visto il T.U.E.L. D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti di cui 8 votanti.

DELIBERA

1) di approvare la allegata proposta di deliberazione.

Con successiva votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli n. 8 su n. 8 consiglieri presenti di cui 8 favorevoli.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

OGGETTO: approvazione del Regolamento del Fondo di Solidarietà del Comune di Minucciano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l'Amministrazione Comunale ha previsto nella propria programmazione la costituzione di un Fondo straordinario di Solidarietà finalizzato a finanziare interventi nell'ambito sociale ulteriori rispetto alle ordinarie misure di assistenza sociale garantite, mediante convenzione, dall'Azienda UsI (punto 6,2 del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2016);
che a tal fine è stata prevista la creazione di un apposito stanziamento nel bilancio di previsione;

Richiamati:

- l'art. 12 della legge n. 241 del 12/8/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni";
- la normativa ISEE così come definita dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 109 e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- il D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

Richiamato il "Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati" approvato con propria deliberazione n. 45 del 03.09.2005;

Ravvisata la necessità di approvare un regolamento che disciplini in maniera specifica la gestione del suddetto Fondo di Solidarietà, al fine di individuare i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione dei suddetti contributi economici a singoli e nuclei familiari;

Visto l'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 che attribuisce tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, l'approvazione dei regolamenti comunali;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all'oggetto, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

1. **Di approvare** il "Regolamento del fondo di solidarietà", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **Di prevedere** che l'approvazione del suddetto Regolamento sia adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente.



COMUNE DI MINUCCIANO (LU)

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

INDICE

Art. 1 FINALITA' E COSTITUZIONE	1
Art. 2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	1
Art. 3 REQUISITI SOGGETTIVI GENERALI DEI BENEFICIARI	1
Art. 4 IMPORTO MASSIMO DEL BENEFICIO ECONOMICO	2
Art. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI SULLA BASE DI UN PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA.....	2
Art. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DA EROGARSI A FRONTE DI ESIGENZE GRAVI E URGENTI.....	2
Art. 7 DIVIETO DI CUMULO	3
Art. 8 CONTROLLI.....	3
Art. 9 REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE.....	3
Art. 10 ENTRATA IN VIGORE	3

Art. 1 FINALITA' E COSTITUZIONE

1. L'Amministrazione Comunale di Minucciano, al fine di fornire un concreto sostegno ai cittadini e alle famiglie che a causa dell'attuale congiuntura economica e della conseguente situazione occupazionale, si trovano in condizioni di grave disagio economico, costituisce, subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie in bilancio, un Fondo straordinario di solidarietà, di seguito denominato anche "Fondo", in conformità agli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione.
2. Il fondo di solidarietà, finanziato all'atto dell'istituzione con risorse del bilancio comunale, potrà essere incrementato tramite contribuzioni di altri Enti pubblici, privati cittadini, imprese, enti ed associazioni, che intendano concorrere alle finalità identificate dal fondo di solidarietà così come specificate nel presente regolamento.

Art. 2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Il sostegno economico finanziato con il presente Fondo si configura come intervento straordinario e una tantum, a favore di singoli o di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Il Fondo potrà essere utilizzato nei seguenti modi:
 - a) Contributi da erogarsi sulla base di un piano individualizzato di assistenza. Consistono in una concessione di contributo una tantum, da erogare sulla base di un progetto in ambito sociale che deve essere condiviso e accettato dai beneficiari e che deve presentare le caratteristiche minime previste dall'art. 5 ;
 - b) Contributi da erogarsi a fronte di esigenze gravi e urgenti. Consistono nella concessione di un contributo una tantum, da erogare a fronte di una improvvisa e straordinaria situazione di grave emergenza, sia essa di ordine sanitario o sociale, non risolvibile con l'ordinario intervento di assistenza sociale o sanitaria. A titolo esemplificativo, rientrano in questo tipo di beneficio i contributi per far fronte a spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non sufficientemente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, o qualunque altra situazione di estrema di gravità ed urgenza;
 - c) Cofinanziamento di misure approvate da altri Enti pubblici. Consistono in stanziamenti finalizzati a integrare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di benefici economici di carattere sociale previsti da avvisi o bandi pubblicati da altri Enti pubblici, quali, per esempio, i sussidi previsti per sostenere il diritto allo studio, per garantire il diritto all'abitazione o per tutelare la salute e la dignità degli appartenenti a fasce di popolazione in situazione di debolezza. Tali risorse aggiuntive dovranno essere erogate secondo le modalità e alle condizioni previste nei rispettivi bandi o avvisi. La quantificazione delle somme da destinare al cofinanziamento è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 3 REQUISITI SOGGETTIVI GENERALI DEI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai benefici economici di cui al precedente art. 2, comma 2 lettere a) e b), i soggetti che al momento della presentazione della richiesta o della segnalazione da parte dell'Assistente sociale:
 - a) siano cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o, in alternativa, siano cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea che hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

- b) siano residenti nel Comune di Minucciano alla data della proposta trasmessa dall'Assistente sociale;
- c) siano in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità di importo non superiore alla soglia individuata con cadenza annuale dalla Giunta Comunale. In assenza di ulteriori deliberazioni, si intende confermata la soglia dell'anno precedente. In via transitoria, per l'anno solare 2016, la soglia massima ISEE è fissata in € 12.000,00 ;
- d) non siano titolari, nè vi sia titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

Art. 4 IMPORTO MASSIMO DEL BENEFICIO ECONOMICO

1. L'importo massimo erogabile nel corso dell'anno solare per i benefici economici di cui al precedente art. 2, comma 2 lettere a) e b), è pari a € 1.000,00 per nucleo familiare.

Art. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI SULLA BASE DI UN PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

- 1. L'apertura dell'istruttoria preordinata all'erogazione dei contributi previsti dalla lettera a) del precedente art. 2, comma 2, avviene, anche a seguito di segnalazione da parte di Associazioni di volontariato, su proposta dell'Assistente sociale.
- 2. Quest'ultimo, responsabile del caso, valuta la situazione tramite gli strumenti tecnici del colloquio e/o della visita domiciliare, formulando in accordo con la persona e la famiglia un "Progetto Individualizzato di Intervento".
- 3. L'assistito dovrà:
 - a) produrre la dichiarazione ISEE in corso di validità e la documentazione in suo possesso tesa ad attestare il proprio stato di bisogno;
 - b) sottoscrivere una lettera di adesione al Progetto individualizzato di intervento, con la quale si impegna a rispettare il contenuto del Progetto e a rendicontare l'utilizzo del contributo economico in conformità a quanto ivi stabilito;
- 4. Il Progetto può prevedere che la liquidazione avvenga a favore di altro soggetto, previa autorizzazione scritta del beneficiario.
- 5. Al termine dell'istruttoria, l'Assistente Sociale sottopone al Responsabile del Servizio la proposta di formalizzare un intervento, sulla base di un progetto condiviso con l'interessato, oppure di dare risposta negativa all'istanza in forma scritta.

Art. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DA EROGARSI A FRONTE DI ESIGENZE GRAVI E URGENTI.

1. L'erogazione dei contributi economici previsti dalla lettera b) del precedente art. 2, comma 2, viene disposta dal Responsabile del Servizio su proposta dell'Assistente Sociale, accompagnata da una relazione che dimostri analiticamente le esigenze gravi e urgenti per le quali è richiesto l'intervento.

Art. 7 DIVIETO DI CUMULO

I contributi previsti dal presente regolamento non potranno essere cumulati con altri benefici pubblici aventi le medesime finalità. A tal fine, i richiedenti dovranno espressamente dichiarare di non beneficiare di alcun contributo avente tale natura.

Art. 8 CONTROLLI.

1. Ferme restando le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può effettuare verifiche sulla situazione socio-economica dei destinatari degli interventi sociali, sia sulla base di elementi di cui è a conoscenza od in possesso l'ufficio, sia tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 9 REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, il competente servizio del Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o a revocare i contributi concessi, con recupero di quanto già versato.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione o dal giorno della deliberazione stessa, se questa è dichiarata immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MINUCCIANO

Provincia di Lucca- piazza Chiavacci n. 1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 2/7/2016

Proposta di delibera avente oggetto: **approvazione del Regolamento del Fondo di Solidarietà del Comune di Minucciano.**

⇒ Il responsabile dell'area Amministrativa, in merito alla predetta proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 dlgs 267/2000 come modificato dall' art. 3 comma 1 lett. b del dl 174/2012, esprime in ordine alla regolarità tecnica amministrativa parere **FAVOREVOLE**

oppure _____

Minucciano, 01.07.2016

Il Responsabile

Daniela G...

⇒ La responsabile dell' area finanziaria, in merito alla predetta proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 dlgs 267/2000 come modificato dall' art. 3 comma 1 lett. b del dl 174/2012, esprime in ordine alla regolarità contabile parere

FAVOREVOLE

oppure _____

Minucciano, 1/7/2016

Il responsabile

Dr.ssa Vittoriana Pedreschi

V. Pedreschi

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. NICOLA POLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DANIELE GIORGI

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 7/7/16 al 22/7/16 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 7/7/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DANIELE GIORGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DANIELE GIORGI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 06.07.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DANIELE GIORGI
